

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Disciplina del titolo di maestro artigiano e della
qualifica di bottega scuola".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Disciplina del titolo di maestro artigiano e della qualifica di bottega scuola".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

Nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione, trasferite alle Regioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, la Regione Puglia istituisce il titolo di "maestro artigiano" e riconosce la "bottega scuola".

Con la presente legge ne disciplina i compiti, definisce le attribuzioni ed interviene finanziariamente per promuovere le attività di formazione professionale degli apprendisti artigiani.

Art. 2
(Maestro artigiano)

È riconosciuto il titolo di "maestro artigiano" ai titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 i quali esercitano da almeno 5 anni uno dei mestieri che presentino particolare interesse o ri chiedano specifiche cognizioni tecniche, che saranno determinati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sentita la competente Commissione Consultiva Permanente, e la cui capacità professionale ri sulti accertata mediante un esame teorico e pratico.

Art. 3
(Accertamento capacità professionali)

L'accertamento delle capacità professionali di cui all'articolo precedente è effettuato da una commissione così composta:

- a) dall'assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o da un suo delegato che la presiede;
- b) dall'assessore regionale all'istruzione professionale o da un suo delegato;
- c) da un esperto, insegnante di materie tecniche in istituti o centri di istruzione professionale;
- d) da tre maestri artigiani che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, desi

ganti dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
e) da tre esperti artigiani designati dalle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della Provincia.

La Commissione di cui al comma precedente è costituita per ciascuna provincia e nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Le Commissioni durano in carica 4 anni e sono convocate in sessione di esami dal loro presidente almeno due volte all'anno.

I loro componenti possono essere riconfermati nell'incarico.

In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti la commissione di cui alla lettera d) sono designati dalla Giunta regionale su proposta dello assessore all'industria, commercio e artigianato.

Art. 4
(Esami)

L'esame teorico e pratico di cui all'art. 3 consiste:

- 1) in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza di nozioni tecnologiche e di amministrazione aziendale e la cultura generale del candidato;
- 2) in una prova pratica intesa ad accertare le capacità professionali del candidato.

I programmi di esame per ciascuno dei mestieri determinati con le modalità di cui al precedente art. 2 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale

le su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato, sentita la Commissione regionale per lo Artigianato.

Art. 5
(Albo Provinciale dei maestri artigiani)

E' istituito in ogni provincia e tenuto dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato un albo provinciale dei maestri artigiani.

L'Albo è pubblico e l'iscrizione dei maestri artigiani è disposta ed effettuata dalle competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato su domanda degli interessati.

La cancellazione dall'albo è effettuata dalle Commissioni medesime:

- 1) su richiesta dell'iscritto;
- 2) per sopravvenuta condanna penale per delitti contro la moralità, il buon costume, l'industria, il commercio, l'economia pubblica ed il patrimonio;
- 3) per accertata reiterata negligenza del maestro artigiano nell'esercizio dei doveri nei confronti dell'apprendista;
- 4) per la inosservanza della legislazione vigente in materia di istruzione dell'obbligo e di apprendistato artigiano.

Ove ricorrano i casi previsti ai numeri 3) e 4) del precedente comma, la cancellazione è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta proposta dall'Assessore all'Indu-

stria, Commercio e Artigianato.

L'Albo è sottoposto a revisione ogni 4 anni.

Art. 6
(Bottega scuola)

E' riconosciuta bottega scuola l'impresa artigiana iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane istituito con l'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, diretta da un maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 5 della presente legge, presso la quale venga svolto uno o più mestieri fra quelli determinati ai sensi del precedente art. 2, fornita di locali igienicamente idonei, servizi ed attrezzature tecniche atte alla specifica formazione professionale di apprendisti artigiani.

Art. 7
(Elenco provinciale delle botteghe scuole)

E' istituito in ogni provincia e tenuto dalle competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato un elenco provinciale delle botteghe scuola.

L'elenco è pubblico e l'iscrizione delle botteghe scuola è disposta ed effettuata su domanda dei maestri artigiani titolari delle imprese interessate, corredata dal parere tecnico dei competenti Uffici preposti alla applicazione delle norme sull'apprendistato, relativo alla idoneità dei locali, dei servizi e delle attrezzature tecniche per lo svolgimento di attività di formazione professionale di apprendisti artigiani.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

La cancellazione dall'elenco è disposta ed effettuata dalle Commissioni Provinciali per l'artigianato competenti per territorio:

- 1) su richiesta del maestro artigiano titolare dell'impresa;
- 2) per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.

Art. 8

Per la promozione delle attività svolte nelle botteghe scuola, la Regione interviene in favore dei maestri artigiani e degli apprendisti concedendo contributi nelle seguenti misure:

- a) al maestro artigiano: L. 120.000 all'anno per ogni apprendista;
- b) ad ogni apprendista: L. 180.000 all'anno.

Gli aspiranti al contributo produrranno con la relativa istanza idonea documentazione tendente a dimostrare l'inizio del rapporto di apprendistato ed ogni successiva variazione del medesimo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio e Artigianato.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 250 milioni si farà fronte con le disponibilità di cui

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è posta a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi sarà previsto uguale stanziamento in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci, utilizzando parte delle disponibilità rivenienti dalla Regione dall'applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 17 dicembre
1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio
regionale.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro